

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
251/2017/R/IDR**

**CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA  
APPLICATA AGLI UTENTI DEI SERVIZI IDRICI**  
*Inquadramento generale e primi orientamenti*

*Documento per la consultazione*

*13 aprile 2017*

### *Premessa*

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento rinnovato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) con la deliberazione 1 dicembre 2016 716/2016/R/IDR, volto alla definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, anche in forza delle recenti disposizioni introdotte dal legislatore in materia di tariffa sociale.*

*Il documento illustra gli orientamenti generali dell'Autorità tesi a portare a compimento il già avviato processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi, consentendo di individuare la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti e di fornire alcuni segnali di efficienza, efficaci in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente nel rispetto del principio "chi inquina paga", nonché favorendo l'accesso universale all'acqua e la sostenibilità sociale ed economica dei corrispettivi applicati all'utenza.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica ([unitaTSI@autorita.energia.it](mailto:unitaTSI@autorita.energia.it)) entro il **15 maggio 2017**.*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**  
**Direzione Sistemi Idrici**  
**Unità regolazione Tariffaria dell'erogazione dei Servizi Idrici (TSI)**  
**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**  
**tel. 02-65565.311/547**  
**fax: 02-65565.222**  
**sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## INDICE

<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>4</b>
	Oggetto della consultazione.....	6
<b>2</b>	<b>Quadro di riferimento .....</b>	<b>8</b>
	Acquis communautaire .....	8
	Disciplina nazionale .....	10
<b>3</b>	<b>Eterogeneità dei corrispettivi e della domanda nei bacini tariffari .....</b>	<b>16</b>
	Corrispettivi e costi.....	16
	Domanda e classi di consumo .....	19
<b>4</b>	<b>Corrispettivi applicati alle utenze domestiche .....</b>	<b>22</b>
	Attuale struttura dell'articolazione tariffaria agli utenti domestici residenti .....	22
	Linee di intervento per il riordino delle tariffe domestiche .....	27
<b>5</b>	<b>Corrispettivi applicati alle utenze non domestiche.....</b>	<b>33</b>
	Tipologie di utenze nelle attuali strutture dei corrispettivi .....	33
	Linee di intervento per l'armonizzazione delle articolazioni tariffarie per usi non domestici .....	36

## 1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità, con la deliberazione 1 dicembre 2016 716/2016/R/IDR, ha integrato, rinnovandolo, il procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR al fine di giungere alla definizione di criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, anche in forza delle recenti disposizioni introdotte dal legislatore, in materia di tariffa sociale, con la legge 221/2015 (c. d. Collegato Ambientale).
- 1.2 Al momento del suo avvio, nel gennaio del 2015, il procedimento era preordinato alla definizione di corrispettivi all'utenza finale in parallelo alle attività, avviate con un altro procedimento e previste nel medesimo anno, di revisione del Metodo Tariffario Idrico. La progressiva rivisitazione del quadro normativo, tuttavia, comportò l'esigenza di attendere il perfezionamento di alcune indicazioni legislative prima di giungere alla elaborazione di una nuova regolazione dei corrispettivi, anticipando in sede di rinnovo della metodologia di riconoscimento dei costi (MTI-2, deliberazione 664/2015/R/IDR) solo alcune disposizioni di "manutenzione" delle articolazioni tariffarie.
- 1.3 La scelta del 2015 di anticipare alcune regole di articolazione dei corrispettivi all'utenza nel provvedimento di definizione della disciplina del riconoscimento dei costi ha rappresentato un seguito necessitato di quanto già deliberato nel dicembre 2013. Infatti, se nei metodi tariffari MTT e MTC (di cui alle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR) adottati per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità non aveva deliberatamente affrontato il tema dell'articolazione tariffaria, bloccando quelle previgenti e prevedendo che il moltiplicatore tariffario venisse applicato a tutti i corrispettivi in essere praticati all'utenza ai fini del relativo aggiornamento, con la deliberazione 643/2013/R/IDR, nell'ambito della definizione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, aveva previsto alcune prime misure di riordino della struttura dei corrispettivi.
- 1.4 Alla base di tali scelte regolatorie vi sono, prevalentemente, le risultanze emerse nelle varie raccolte dati che, a partire dalla deliberazione 347/2012/ R/IDR, hanno alimentato il quadro conoscitivo a disposizione dell'Autorità. Dette risultanze attestano una grande eterogeneità nei criteri di articolazione adottati e nei valori dei corrispettivi applicati, nonché nella definizione delle classi di consumo e, infine, anche riguardo alla classificazione delle categorie di usi. Se non giustificata, tale eterogeneità potrebbe implicare una discriminazione tra utenti a livello nazionale. Una razionalizzazione di tale quadro richiede misure finalizzate a disciplinare molteplici aspetti e la cui implementazione, graduale per motivi di sostenibilità, rappresenta un processo continuo. Tale attività permetterà di completare il collegamento tra l'azione regolatoria di efficientamento dei costi, da un lato, e la quantificazione dei corrispettivi all'utenza finale, dall'altro, contribuendo alla trasparenza, alla *accountability* e alla *cost-reflectivity* del comparto idrico.

- 1.5 Il rinnovato quadro normativo è il riferimento su cui l'Autorità ha iniziato ad impostare la definizione dei criteri di articolazione dei corrispettivi all'utenza. In particolare, questo è stato integrato con le disposizioni recate dall'articolo 60 della legge 221/2015 che, in tema di "*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*", prevede che l'Autorità:
- al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (comma 1);
  - al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al precedente alinea (comma 2).
- 1.6 Dette previsioni normative sono, peraltro, strettamente interrelate con quelle previste dall'articolo 61 della medesima l. 221/2015, in materia di direttive per il contenimento e la gestione della morosità nel servizio idrico integrato.
- 1.7 Il presente documento di consultazione illustra gli orientamenti generali dell'Autorità per l'individuazione delle regole che gli Enti di governo dell'ambito sono chiamati a seguire per la definizione dei corrispettivi applicati all'utenza finale, al fine di perseguire i seguenti principali obiettivi:
- favorire l'accesso universale all'acqua, tenuto conto dell'avvenuta esplicitazione del diritto degli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato all'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
  - portare a compimento il già avviato processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi, consentendo di individuare la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti e di incentivare comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto delle finalità (ossia: *recupero dei costi efficienti* del servizio e degli investimenti, mantenimento dell'*equilibrio economico-finanziario* della gestione e *tutela degli utenti*) e dei criteri (in particolare: *progressività*, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; *differenziazione dell'uso della risorsa* idrica, in osservanza del principio "chi inquina paga"; *differenziazione del corrispettivo* per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente) richiamati anche dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016 attuativo della normativa primaria.
- 1.8 D'altro canto, l'esigenza di riconsiderare la disciplina delle articolazioni tariffarie applicate in Italia appare un intervento non più procrastinabile e, sotto

alcuni profili, può permettere di inserire in una visione più ampia anche l'intervento relativo alle condizioni agevolate di fornitura.

- 1.9 Si segnala come questo compito possa essere assolto dall'Autorità soltanto con un'azione di riordino graduale delle articolazioni tariffarie attualmente in uso, tenendo conto che l'intervento regolatorio in discorso si inserisce in un contesto in cui la riferita presenza della disomogeneità delle strutture dei corrispettivi applicate agli utenti finali trova, solo in parte, fondamento nelle differenze che si rinvergono - tra le diverse aree del Paese - con riguardo ai costi unitari del servizio coperti dalla tariffa.

### ***Oggetto della consultazione***

- 1.10 La presente consultazione si apre fornendo (Capitolo 2) una sintesi delle disposizioni rinvenibili in ambito eurounitario per l'adozione di politiche dei prezzi che garantiscano la tutela della risorsa e che incentivino l'uso efficiente della stessa, tenendo conto sia del principio di accessibilità economica dei servizi idrici, sia del principio di copertura dei costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio "chi inquina paga". La descrizione del quadro di riferimento, sul quale l'intervento regolatorio in questione si inserisce, viene completata con l'analisi delle disposizioni adottate in materia dal legislatore nazionale, richiamando, in particolare la disciplina concernente l'articolazione tariffaria definita a partire dai provvedimenti sperimentali approvati dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) negli anni '70, e poi di fatto progressivamente delegata a livello locale dalle riforme successive, contribuendo a determinare una diffusa eterogeneità - a tratti non giustificata - dei corrispettivi sul territorio nazionale (come evidenziato dai dati riportati nel Capitolo 3).
- 1.11 Nel Capitolo 4 e nel Capitolo 5 si presentano i primi orientamenti dell'Autorità volti al riordino della struttura corrispettivi applicati agli utenti finali, siano essi domestici (intervenedo in particolare sulla definizione, per i residenti, della fascia di consumo cui dovrà essere applicata la tariffa agevolata) oppure non domestici (prospettando, tra l'altro, una razionalizzazione delle categorie di usi attualmente previste).
- 1.12 Appare opportuno specificare che gli orientamenti per la regolazione della struttura dell'articolazione tariffaria in trattazione verranno integrati con quelli che l'Autorità ha intenzione di esprimere nella prima metà dell'anno in corso - nell'ambito di ulteriori documenti per la consultazione - con riferimento a temi strettamente interrelati, in particolare per quanto concerne:

- l'introduzione di un "Bonus acqua" per gli utenti domestici residenti, in accertate condizioni di disagio economico sociale, disciplinando le relative modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione<sup>1</sup>;
- l'adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti, individuando anche criteri uniformi sul territorio nazionale per la non disalimentabilità<sup>2</sup>;
- la definizione di una metodologia di determinazione dei corrispettivi unitari di fognatura e depurazione da applicare all'utenza "Industria" autorizzata allo scarico in pubblica fognatura, per superare - mediante un'appropriata allocazione dei costi nella struttura dei corrispettivi - le difformità di trattamento attualmente rilevabili sul territorio nazionale e che, in ossequio al principio "chi inquina paga", tenga conto del *trade off* fra le minori distorsioni dovute al venir meno dei sussidi incrociati tra categorie d'utenza (efficienza allocativa) e le ricadute in termini di sostenibilità economica degli operatori industriali (equità)<sup>3</sup>.

1.13 Nello specifico, si ritiene opportuno sintetizzare nel seguito (*TAV. 1*) le principali attività (ipotizzandone le tempistiche) che caratterizzano - unitamente al presente documento - il procedimento per la riforma dell'articolazione dei corrispettivi del servizio idrico integrato:

***TAV. 1 – Attività e tempistiche per il riordino dei corrispettivi del SII***

TEMPISTICHE	ATTIVITÀ
Entro mese di maggio	- Documento di consultazione sul <i>Bonus</i> acqua - Documento di consultazione avente ad oggetto <i>Tariffe dei reflui industriali</i> autorizzati allo scarico in pubblica fognatura
Entro mese di luglio	- Documento di consultazione recante gli <i>orientamenti finali</i> per la riforma dell'articolazione dei corrispettivi del SII e l'introduzione del <i>Bonus</i> acqua
Entro mese di settembre	- Deliberazione concernente la riforma dell'articolazione dei corrispettivi del SII e l'introduzione del <i>Bonus</i> acqua

1.14 L'Autorità è orientata a prevedere l'applicazione graduale delle nuove regole per il riordino dei corrispettivi applicati all'utenza finale, a partire del 1 gennaio 2018.

<sup>1</sup> Il procedimento per l'introduzione del "Bonus acqua" è stato avviato con la già citata deliberazione 716/2016/R/IDR.

<sup>2</sup> Cfr. procedimento avviato con deliberazione 638/2016/R/IDR a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. 29 agosto 2016, attuativo del citato articolo 61, della l. 221/2015, recante "Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato".

<sup>3</sup> Cfr. documenti per la consultazione 299/2014/R/IDR e 620/2014/R/IDR, nonché gli ulteriori orientamenti al riguardo espressi nel documento per la consultazione 577/2015/R/IDR (Capitolo 12).

## Spunti per la consultazione

**Q1.** *Si rinvengono elementi di criticità nelle tempistiche prospettate? Motivare la risposta.*

## 2 Quadro di riferimento

### *Acquis communautaire*

- 2.1 “*Water tariffs schemes must meet four different, sometimes conflicting objectives: (i) ecological sustainability; (ii) economic efficiency; (iii) financial sustainability; and (iv) social equity/affordability*”: la Commissione Europea evidenzia come nell’individuazione delle regole tariffarie, così come nell’implementazione di specifiche misure di sostenibilità, occorra trovare soluzioni ai problemi derivanti dal *trade-off* tra i menzionati obiettivi.
- 2.2 La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE dispone, all'articolo 9, che gli Stati membri:
- adottino “*politiche dei prezzi dell'acqua [che] incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente (...)*”;
  - prevedano “*un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, (...) tenendo conto del principio "chi inquina paga"*”;
  - possano “*tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione*”.
- 2.3 Come di seguito riportato, il tema della sostenibilità - nelle sue molteplici dimensioni (ambientale, economico-finanziaria e sociale) - è stato evidenziato come una priorità a breve termine per i lavori avviati nell'ambito della “*Common Implementation Strategy (CSI)*” della direttiva 2000/60/CE.

### Sostenibilità ambientale della tariffa

- 2.4 Nel fornire una valutazione del possibile ruolo della tariffazione dei servizi idrici nell’attuazione dell’*acquis* in materia ambientale<sup>4</sup>, la Commissione riconosce che “*in linea di principio, ogni utilizzatore deve sostenere i costi legati alle risorse idriche da lui consumate, compresi i costi ambientali e quelli delle risorse. I prezzi devono inoltre essere direttamente legati alla quantità di risorse idriche impiegate o all'inquinamento prodotto*” (v. Box I).

---

4 Comunicazione COM(2000) 477 final concernente le Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche.



### Box 1 – Prezzo pagato dagli utilizzatori ex Comunicazione COM(2000) 477

Il prezzo complessivo P pagato da un determinato utilizzatore può essere calcolato come:

$$P=F+aQ+bY$$

dove

*F* rappresenta un elemento legato ai costi fissi, alle imposte, ecc.;

*a* è la tariffa unitaria applicata alle risorse idriche impiegate;

*b* è l'onere unitario per l'inquinamento prodotto;

*Q* è la quantità complessiva di risorse idriche consumate;

*Y* è l'inquinamento totale prodotto.

Pertanto una riduzione della quantità complessiva delle risorse idriche impiegate (*Q*) e/o dell'inquinamento prodotto (*Y*) determinano una riduzione nel prezzo complessivamente pagato dall'utilizzatore, spingendo pertanto quest'ultimo ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente ed a ridurre l'inquinamento. I prezzi così determinati assumono una funzione incentivante, inducendo gli utilizzatori ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente ed a produrre meno inquinamento.

- 2.5 Sembra opportuno segnalare che, pur riconoscendo che la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisca uno dei mezzi idonei ad incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse in maniera efficiente, la Corte di Giustizia Europea - con sentenza del 7 dicembre 2016 in Causa C-686/15 - ha chiarito che *“per conformarsi all’obbligo di recupero dei costi dei servizi idrici, imposto dal diritto dell’Unione, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell’acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno”*, evidenziando, pertanto, la possibilità per gli Stati membri di adottare una politica di tariffazione dell’acqua che si fondi su un prezzo richiesto agli utenti comprendente sia una parte variabile, connessa al volume d’acqua effettivamente consumato, sia una parte fissa, non correlata a quest’ultimo.

#### Sostenibilità economico-finanziaria della tariffa

- 2.6 La Commissione, con la Comunicazione COM(2012) 673<sup>5</sup> recante la c.d. *“Strategia Blueprint per la salvaguardia delle risorse idriche europee”*, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di *“prezzi delle acque che incentivino l’efficienza”*, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
- *“fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell’acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”*;

<sup>5</sup> Comunicazione COM(2012) 673 , recante il *“Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”*,

- *“fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”.*

### Sostenibilità sociale della tariffa

- 2.7 Nella più recente Comunicazione COM(2014) 177<sup>6</sup>, la medesima Commissione riconosce poi che *“la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità<sup>7</sup> economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque. Spetta alle autorità nazionali adottare misure di ausilio concrete che tutelino i gruppi sociali svantaggiati o incapaci di sostenere il costo dell'acqua (ad esempio sostenendo le famiglie a basso reddito o istituendo obblighi di servizio pubblico)”.*

#### **Spunti per la consultazione**

- Q2.** *Nella sua schematicità, si ritiene esaustiva la ricostruzione del quadro eurounitario di riferimento? Quali ulteriori elementi salienti dovrebbero essere considerati?*

### **Disciplina nazionale**

- 2.8 Come accennato in premessa, la disciplina concernente l'articolazione della tariffa da applicare all'utenza è stata definita a partire dai provvedimenti sperimentali approvati dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) 45/74, 46/74 e 26/75 (a cui rimandava espressamente il Metodo Normalizzato - art. 7, c. 1, D.M. 1 agosto 1996 - previgente alle regole tariffarie transitorie adottate dall'Autorità), ed è stata poi delegata a livello locale dalle riforme successive, dando luogo a corrispettivi (approvati dagli Enti di governo dell'ambito) estremamente eterogenei sul territorio nazionale.
- 2.9 Il successivo *Box 2* fornisce una sintesi del coacervo di disposizioni che ha presieduto ai processi e ai criteri di articolazione tariffaria fino all'attribuzione all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici.

<sup>6</sup> Cfr. Comunicazione COM(2014) 177, avente ad oggetto: “Comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei <<Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce>>”

<sup>7</sup> Nella Comunicazione COM(2000) 477 (a pag. 12) si specifica che “L'accessibilità (*affordability*) è definita in termini di peso relativo del costo dei servizi idrici sul reddito disponibile dell'utilizzatore, con riferimento al reddito medio o solo a quello degli utilizzatori con bassi livelli di reddito”.

Box 2 – Processi e criteri di articolazione tariffaria ante 2012		
Riferimento normativo	Contenuto	Criteri di articolazione
<b>Provvedimenti CIP n. 45/74, n. 46/74, n. 26/75</b>	<p>Il sistema delle tariffe idriche per tutti i Comuni d'Italia è costruito secondo i criteri di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il fulcro del sistema tariffario è costituito dalla <i>Tariffa base</i>, che deve essere pari al costo medio;</li> <li>• le tariffe devono essere <i>a blocchi</i>, con il recupero dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione della <i>Tariffa agevolata</i> attraverso quelli derivanti dalle tariffe applicate nelle fasce di consumo eccedenti quella base;</li> <li>• la tariffa deve essere <i>binomia</i>, cioè costituita da una parte fissa (nolo contatore) e da una parte variabile proporzionale al consumo;</li> <li>• deve essere incentivata una riconversione delle utenze a forfait verso <i>utenze a contatore</i>.</li> </ul>	<p><i>Per fasce di utenza:</i> consiste nella diversificazione della tariffa in funzione degli usi della risorsa (ad esempio, domestici, industriali, agricoli, pubblici, eccetera).</p> <p><i>Per livelli di consumo:</i> consiste nella diversificazione della tariffa in funzione del livello di consumo effettuato dall'utente (ad esempio, la tariffa agevolata, la tariffa base, la tariffa relativa alle eccedenze).</p>
<b>Art. 7, comma 1, D. M. 1 agosto 1996</b>	<p>La tariffa da praticare in attuazione dell'art. 154, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 2006, è <i>articolata dall'Ambito</i> secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974. Lo stesso Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza e territoriali.</p>	<p><i>Per fasce di utenza:</i> vedi <i>supra</i>.</p> <p><i>Per fasce territoriali:</i> consiste nella diversificazione della tariffa in funzione della zona nella quale questa viene applicata (ad esempio, in riferimento alla medesima fascia di utenza e agli stessi livelli di consumo, è possibile che si adottino tariffe diverse in due aree contigue).</p>
<b>Delibera CIPE n. 52/2001</b>	<p>Il nolo contatore viene sostituito con una quota fissa. Pertanto, nel caso di utenze di tipo multiplo (ovvero più utenze a valle di un solo contatore), la <i>componente fissa della tariffa deve applicarsi a ciascuna utenza</i> e non più sul singolo contatore.</p>	
<b>Art. 154, D. Lgs. n. 152/2006</b>	<p><b>Comma 1.</b> La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.</p>	
	<p><b>Comma 6.</b> Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di</p>	<p><i>Per fasce di utenza:</i> vedi <i>supra</i>.</p> <p><i>Secondo categorie di reddito:</i> con riferimento alla fascia di utenza domestica, consiste nella diversificazione della tariffa in funzione del reddito degli utenti (ad</p>

**Box 2 – Processi e criteri di articolazione tariffaria ante 2012**

Riferimento normativo	Contenuto	Criteri di articolazione
	equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.	esempio, l'adozione di una tariffa agevolata per gli utenti che dichiarano un reddito inferiore ad una determinata soglia).
	<b>Comma 7.</b> L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.	<i>Tra Comuni:</i> consiste nella diversificazione della tariffa in funzione del Comune che compone l'Ambito Territoriale Ottimale, considerando anche gli investimenti precedentemente effettuati in tali zone.

2.10 I provvedimenti sopra richiamati (e, ancora attualmente applicati nella gran parte del Paese, avendo solo un limitato numero di Enti di governo dell'ambito fatto ricorso alla facoltà di modificare la struttura dei corrispettivi - rispetto a quella in essere nel 2012 - consentita dall'Autorità ai sensi dell'articolo 39 del MTI e dell'articolo 36 del MTI-2, nel rispetto dei limiti e delle modalità dalla stessa definiti) hanno contribuito a determinare la già citata disomogeneità nelle strutture tariffarie applicate all'utenza, non fornendo i medesimi alcuna indicazione in particolare in ordine: *i)* alle categorie di utilizzatori cui applicare tariffe differenziate, *ii)* alla dimensione ed al numero degli eventuali scaglioni di consumo cui applicare tariffe unitarie progressivamente crescenti, *iii)* ai criteri di dimensionamento delle quote fisse rispetto alla parte tariffaria variabile, *iv)* alle modalità finalizzate a limitare la progressività tariffaria per le c.d. famiglie numerose, *v)* alle eventuali modalità di articolazione per fasce territoriali e per capacità contributiva.

2.11 E' nel quadro appena delineato che si inserisce l'intervento dell'Autorità oggetto della presente consultazione, tenendo, tra l'altro, conto:

- delle finalità alla medesima attribuite dalla propria legge istitutiva (l. 481/1995), nonché dal d.P.C.M. 20 luglio 2012, e in particolare: “*a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE”;*
- delle previsioni (riportate nel successivo *Box 3*) recate dal recente d.P.C.M. 13 ottobre 2016 di attuazione del già citato articolo 60 della

legge 221/2015 (c. d. Collegato Ambientale), in tema di “*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*”.

2.12 Peraltro, il medesimo d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - oltre che dettare direttive in materia di “*Bonus acqua*” per le utenze disagiate e fornire criteri generali di articolazione tariffaria finalizzati all’“*equilibrio economico finanziario della gestione e [al]la tutela degli utenti*” - prevede che per tutte le utenze domestiche residenti, l’Autorità, con riferimento al “*quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali*” (fissato pari, dal medesimo decreto, in 50 litri/abitante/giorno):

- stabilisca la “*fascia di consumo annuo agevolato*” (articolo 2, comma 1);
- disponga, per la citata fascia di consumo agevolato, “*l’applicazione di una tariffa agevolata*” (articolo 2, comma 2).

<b>Box 3 – d.P.C.M. 13 ottobre 2016 recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”</b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Contenuto</b>
<b>Art. 1</b> <i>Quantitativo minimo vitale</i>	“Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno”.
<b>Art. 2</b> <i>Tariffa agevolata</i>	<b>Comma 1.</b> “L’Autorità (...) stabilisce, con riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all’art.1, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti”.
	<b>Comma 2.</b> “L’Autorità (...) prevede, per la fascia di consumo agevolato di cui al comma 1, l’applicazione di una tariffa agevolata per tutte le utenze domestiche residenti”.
<b>Art. 3</b> <i>Utenze disagiate e Bonus H2O</i>	<b>Comma 1.</b> “L’Autorità (...) prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua (...), un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale”.
	<b>Comma 2.</b> “Il bonus acqua è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l’utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata”.
	<b>Comma 3.</b> “L’Autorità (...) disciplina: a) le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati; b) le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus acqua”.
	<b>Comma 4.</b> “Il bonus acqua, fatte salve le determinazioni che l’Autorità (...) adotta sulla base dei commi precedenti, è riconosciuto in bolletta dalla data di verifica dei requisiti prescritti, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato”.

<b>Box 3 – d.P.C.M. 13 ottobre 2016 recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”</b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Contenuto</b>
<b>Art. 4</b> <i>Metodo tariffario e articolazione tariffaria</i>	“L'Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto: a) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; b) della differenziazione dell'uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>”; c) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente”.

- 2.13 A completamento della rassegna dei provvedimenti sopra richiamati, si ritiene utile fornire (nel successivo *Box 4*) una sintesi delle misure di tutela introdotte, per specifiche categorie di utenti (domestici residenti, domestici residenti in documentato stato di disagio economico, utenze relative ad attività di servizio pubblico, utenze morose), dal menzionato d.P.C.M. 13 ottobre 2016 in materia di Tariffa sociale del servizio idrico integrato”, nonché dal d.P.C.M. 29 agosto 2016 in tema di “Morosità nel servizio idrico integrato”, disposizioni queste ultime di cui tener congiuntamente conto - in una logica di sistema – nell'ambito delle attività tese al riordino dei corrispettivi, comunque in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti.

**Box 4 – Sintesi delle misure di tutela degli utenti di cui al d.P.C.M. 13 ottobre 2016 su “Tariffa sociale” e al d.P.C.M. 29 agosto 2016 su “Morosità”**

Destinatari delle misure di tutela	Previsioni normative
<b>Tutti gli utenti domestici residenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione della fascia di consumo annuo agevolato (tenuto conto del quantitativo minimo vitale)</li> <li>• Applicazione della tariffa agevolata per la fascia di consumo agevolato.</li> <li>• Garanzia di accesso al quantitativo minimo vitale a tariffa agevolata (con forme di comunicazione e di rateizzazione anche in caso di morosità)</li> </ul> <p><i>[Cfr. art. 2 del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e art. 3, co. 2, del d.P.C.M. 29 agosto 2016]</i></p>
<b>Utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, in documentato stato di disagio economico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogazione del bonus acqua pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico in disagio economico deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata.</li> <li>• Non disalimentabilità anche in caso di morosità, in quanto per dette utenze in disagio economico è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale di 50litri/abitante/giorno</li> </ul> <p><i>[Cfr. art. 3 del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e art. 3, co. 1, lett. a), del d.P.C.M. 29 agosto 2016]</i></p>
<b>Utenze relative ad attività di servizio pubblico individuate da AEEGSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non disalimentabilità</li> </ul> <p><i>[Cfr. art. 3, co. 1, lett. b), del d.P.C.M. 29 agosto 2016]</i></p>
<b>Utenze domestiche residenti morose (diverse dalle non disalimentabili)<sup>8</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione del servizio soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata</li> </ul> <p><i>[Cfr. art. 4, co. 1, lett. a), del d.P.C.M. 29 agosto 2016]</i></p>
<b>Tutte le utenze morose (diverse dalle non disalimentabili)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito</li> </ul> <p><i>[Cfr. art. 4, co. 1, lett. b), del d.P.C.M. 29 agosto 2016]</i></p>

**Spunti per la consultazione**

**Q3.** *Nella sua schematicità, si ritiene esaustiva la ricostruzione del quadro nazionale di riferimento?*

<sup>8</sup> Utenze domestiche residenti morose che non versino in documentato stato di disagio economico e che non siano relative ad attività di servizio pubblico individuate da AEEGSI.

### **3 Eterogeneità dei corrispettivi e della domanda nei bacini tariffari**

#### *Corrispettivi e costi*

- 3.1 Con deliberazione 644/2013/R/IDR l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e ai criteri di articolazione tariffaria applicati nel servizio idrico integrato, richiedendo, nell'ambito della raccolta dati disposta con determina 2/2014 DSID, le informazioni all'uopo necessarie, il cui aggiornamento è stato da ultimo effettuato in sede di raccolta dati prevista con determina 3/2016 DSID.
- 3.2 Dalle analisi condotte, a fronte del set di criteri enucleati nei provvedimenti richiamati al *Box 2* del precedente paragrafo, si riscontra nella prassi applicativa un prevalente utilizzo dell'articolazione tariffaria *i)* per bacini territoriali, *ii)* per categoria di utenza, *iii)* per scaglioni di consumo, seppure si annoverino varie esperienze di articolazione che tutelano le utenze a basso reddito in base all'appartenenza ad una delle categorie ISEE.
- 3.3 Ad un elevato grado di eterogeneità non corrisponde un tentativo diffuso di applicazione delle possibilità di differenziazione dei corrispettivi previste dalla normativa vigente. Ad esempio, la modulazione tariffaria tra comuni, in ragione "*degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato*" (come prevista dal comma 7 dell'articolo 154 del d.lgs. 152/2006), non contribuisce a spiegare le differenziazioni riscontrate tra bacini territoriali, non avendo ricevuto sostanzialmente applicazione con riferimento ai corrispettivi. Per altro verso, tale criterio, una volta introdotto, alla luce della valutazione di non sovrapporre l'effetto ad altri criteri di differenziazione già adottati per le articolazioni, è stato utilizzato per la quantificazione di canoni o costi esogeni.
- 3.4 In alcune realtà, in aggiunta ai criteri sopra descritti, sono stati proposti tentativi di articolazione commisurata al numero di componenti del nucleo domestico<sup>9</sup>, basati su studi tesi ad approfondire il profilo di consumi per dimensione familiare. Dalle prime interlocuzioni che l'Autorità ha avviato sul tema, sono emerse non poche difficoltà applicative, connesse soprattutto al costante aggiornamento delle banche dati concernenti la composizione delle utenze domestiche (che tale modalità di articolazione richiede).

---

<sup>9</sup> I primi tentativi di applicazione di corrispettivi commisurati al numero di componenti del nucleo domestico si rinvenno, a titolo esemplificativo, negli 8 contesti gestionali in cui operano: Acam S.p.a. e Deiva Sviluppo s.r.l. (nell'ATO Est La Spezia), Hera S.p.a. (negli ATO di Bologna, Ravenna, Modena), Centro Veneto Servizi S.p.a. e Alto Vicentino S.p.a. (nell'ATO Bacchiglione) e BIM S.p.a. (nell'ATO di Belluno).



### Spunti per la consultazione

**Q4.** Si è a conoscenza di ulteriori casi applicativi che possano risultare utili nello sviluppare l'intervento regolatorio in discussione?

**Q5.** Con riferimento all'articolazione commisurata al numero di componenti il nucleo domestico, quali sono, nello specifico, le principali criticità connesse all'implementazione di banche dati che consentano di censire la composizione delle utenze domestiche che tale modalità di articolazione richiede?

3.5 I dati raccolti permettono una prima illustrazione *evidence-based* della eterogeneità dei corrispettivi. Da un'analisi condotta, per l'anno 2015, con riferimento a un campione di 86 gestioni (che erogano il servizio idrico integrato a oltre 33 milioni di abitanti), emerge chiaramente la differenziazione delle tariffe applicate sul territorio servito, potendosi riscontrare più bacini tariffari relativi ad un medesimo operatore<sup>10</sup>.

3.6 In particolare (v. TAV. 2) si rinvencono 267 bacini tariffari nell'ambito dei quali è possibile evidenziare una eterogeneità dei criteri adottati per la definizione dei corrispettivi praticati all'utenza, conseguente a valutazioni equitative e redistributive operate sul territorio. Infatti, in sede di articolazione dei corrispettivi per categorie di utenza, risulta rilevante la numerosità delle sotto-tipologie individuate (1.214). A titolo esemplificativo, per gli usi domestici - oltre alla distinzione tra residenti e non residenti - si riscontrano anche sotto-tipologie riconducibili a specifiche zone territoriali.


**TAV. 2 – Presentazione del campione di riferimento**

Area Geografica	ATO/ SubATO	Popolazione (ab.)	Gestioni (n.)	Bacini Tariffari (n.)	Sotto-tipologie tariffarie	di cui domestiche
Nord Ovest	15	9.890.570	33	172	543	127
Nord Est	20	9.868.219	34	62	360	96
Centro	13	8.047.605	13	25	233	63
Sud e Isole	6	5.593.969	6	8	78	29
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>33.400.363</b>	<b>86</b>	<b>267</b>	<b>1.214</b>	<b>315</b>

3.7 In generale, le differenze nei costi medi unitari ammessi a riconoscimento tariffario spiegano, almeno in parte, l'eterogeneità dei corrispettivi applicati. A tal proposito, la successiva FIG. 1, mostra come, a livello nazionale, il VRG per metro cubo di risorsa erogata (in media pari a 2,0 euro/mc) vari tra un valore minimo di 0,8 euro/mc e un valore massimo di 3,0 euro/mc, presentando una differenziazione anche tra le diverse aree del Paese: il costo unitario medio del servizio si rivela più contenuto nel Nord Ovest, pari a 1,7 euro/mc, e più elevato nel Centro, pari a 2,2, euro/mc.

<sup>10</sup> Nel Nord Ovest, per un operatore il territorio gestito è stato ripartito in 64 bacini tariffari.

**FIG. 1 – Eterogeneità dei costi unitari del servizio per area geografica (anno 2015)**



- 3.8 La rilevante eterogeneità nei costi unitari suggerisce una forte differenziazione anche del possibile onere associato al finanziamento di una quota di consumi agevolati uniforme sul territorio nazionale. Si tratta di un elemento di cui tener conto nella successiva definizione dei corrispettivi per classi di consumo.
- 3.9 La regolazione introdotta dall’Autorità a partire dal 2012 permette, tra l’altro, di identificare le ragioni principali alla base delle differenze riportate nella precedente FIG. 1 (*cost reflectivity* del VRG) ma, in ragione della mancanza di trasparenza nei criteri che informano la definizione dei corrispettivi applicati all’utenza dagli oltre 2.000 gestori dei servizi idrici, ha ancora effetti limitati sulla percezione dell’utilizzatore finale (*cost reflectivity* dei corrispettivi). L’assetto istituzionale e organizzativo del settore idrico non appare tale da poter conseguire, su vasta scala, la *cost reflectivity* dei corrispettivi in un arco di tempo breve, ma suggerisce l’avvio di un processo graduale.
- 3.10 L’Autorità è orientata a considerare, quale criterio principale da porre alla base del riordino dei corrispettivi e, di conseguenza, del conseguimento di una maggiore *cost reflectivity*, quello della semplificazione delle categorie servite dal servizio idrico integrato e delle relative tipologie e sotto-tipologie.

### **Spunti per la consultazione**

- Q6.** *Si condivide l'orientamento di considerare la semplificazione nelle categorie servite come strumento per conseguire una maggiore cost reflectivity dei corrispettivi? Quali altre misure di semplificazione potrebbero essere introdotte? Motivare la risposta.*
- Q7.** *Con riferimento alla gradualità, quale potrebbe essere l'orizzonte temporale da considerare per giungere alla implementazione di una rinnovata e uniforme struttura dei corrispettivi? Motivare la risposta.*


### **Domanda e classi di consumo**

- 3.11 Occorre premettere che l'attività di misura - e l'efficiente svolgimento della stessa - è essenziale per garantire trasparenza e *accountability* in ordine ai consumi delle utenze e ai connessi corrispettivi. Avendo rilevato su larga parte del territorio nazionale una diffusa vetustà degli strumenti di misura - ove esistenti - l'Autorità, nel 2016, ha adottato un primo provvedimento per la regolazione della misura d'utenza nel servizio idrico integrato<sup>11</sup>. I dati attualmente disponibili suggeriscono comunque l'esistenza di una significativa eterogeneità, oltre che nella determinazione dei corrispettivi di cui si è già detto, anche riguardo alla definizione delle classi di consumo su cui articolare gli scaglioni.
- 3.12 I dati complessivi disponibili sulla domanda di acqua soddisfatta dai gestori del servizio idrico integrato possono essere utilmente letti per approfondire la natura delle utenze che concorrono (e in quale misura) al recupero dei costi efficienti del servizio. La successiva *FIG. 2* mostra come i volumi erogati dagli 86 operatori del campione di riferimento siano principalmente destinati al consumo domestico (con un peso pari, in media, al 72,6%). A livello nazionale, la domanda di acqua per uso artigianale, industriale e commerciale si attesta al 5,5%, mentre marginale appare l'incidenza dei volumi consumati per uso agricolo e zootecnico (par all'1,1%).
- 3.13 La dinamica dei volumi, superando la monotonia rispetto al passato, presenta un'inversione di tendenza: tra il 2014 e il 2015, si è registrato un incremento dei volumi complessivi prossimo allo 1,0%. In particolare, per le principali categorie di uso, si sono rilevate le seguenti variazioni di consumo:
- + 0,6% per uso domestico residente (+0,8% per tutti gli usi domestici);
  - + 2,4% per uso agricolo e zootecnico;
  - - 0,1% per uso artigianale, commerciale, industriale;
  - + 0,4% per uso pubblico.

---

<sup>11</sup> Cfr. deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, in cui sono stati prospettati ulteriori iniziative per la sperimentazione di soluzioni volte a garantire il diritto alla disponibilità del dato di consumo alla singola utenza nel caso di utenza aggregata.


**FIG. 2 – Incidenza dei volumi erogati per usi (anno 2015)**



\* La categoria “Tutti gli altri usi” (a cui generalmente viene ricondotta la tipologia “Bocche antincendio” e la voce residuale “Usi diversi”) può ricomprendere anche “Uso artigianale”, “Uso commerciale” e “Uso industriale”, qualora abbiano la medesima struttura e lo stesso livello tariffario.

3.14 La successiva FIG. 3 fornisce una sommaria descrizione della variabilità dei livelli di consumo pro capite della domanda per uso domestico residente. In particolare, si può notare come il punto di massimo sia pari a più di tre volte quello di minimo e che esistano realtà con consumi pro capite, in media, significativamente diversi: la media del Nord Ovest risulta superiore di circa il 50% di quella del Nord Est e di quella del Sud e Isole.

**FIG. 3 – Eterogeneità dei volumi pro capite annui per utenza domestica residente (anno 2015)**



3.15 Analogamente a quanto detto con riferimento ai corrispettivi, le rilevanti differenze descritte riguardo ai consumi pro capite delle utenze domestiche contribuiscono a spiegare le differenze riscontrabili nelle classi di consumo su cui sono attualmente articolati gli scaglioni. Al riguardo, l’Autorità è orientata a prevedere, nell’ambito di rinnovati criteri uniformi, una prima soglia, delimitante le agevolazioni, quale valore minimo comune a livello nazionale. Alla luce delle sperequazioni rilevate – di cui si dirà anche nelle sezioni successive – la fissazione di una quantità di consumo agevolato minima comune richiede, nell’ambito del perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestioni, di lasciare differenziato il pertinente corrispettivo massimo, vincolandone il valore in funzione del costo unitario.

**Spunti per la consultazione**

- Q8.** *Si condivide l’orientamento di prevedere una quantità minima di consumo agevolato comune su tutto il territorio nazionale? Motivare la risposta.*
- Q9.** *Si condivide la necessità di ancorare la determinazione del corrispettivo massimo per la quantità agevolata al costo unitario? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Sulla base delle abitudini di consumo osservabili a livello locale e del contesto produttivo che caratterizza le singole aree, quale dinamica della domanda di acqua si ritiene possa essere prospettata per i prossimi anni con riferimento alle diverse categorie di uso?*

## 4 Corrispettivi applicati alle utenze domestiche

### *Attuale struttura dell'articolazione tariffaria agli utenti domestici residenti*

4.1 Soffermandoci sul solo uso domestico residente, nella generalità dei casi le strutture tariffarie, come applicate per l'annualità 2015, prevedono:

- i. una *quota fissa*, indipendente dal consumo, espressa in euro all'anno, che incide per il 12% sulla spesa di una utenza tipo domestica residente<sup>12</sup>;
- ii. una *quota variabile*, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, e configurata come segue:
  - *quota variabile delle tariffe del servizio di acquedotto*, articolata in scaglioni di consumo ai quali applicare tariffe unitarie crescenti;
  - *quota variabile delle tariffe del servizio di fognatura*, proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni;
  - *quota variabile delle tariffe del servizio di depurazione*, proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

Il peso complessivo (pari all'88%) della quota variabile sulla spesa sostenuta dall'utenza tipo domestica residente è per il 43% attribuibile al servizio di acquedotto, per il 13% al servizio di fognatura e per il 32% al servizio di depurazione.

#### Quota variabile per il servizio di acquedotto

4.2 Per la componente variabile del servizio di acquedotto, escludendo dal campione di riferimento le 8 gestioni che utilizzano un'articolazione commisurata anche al numero di componenti del nucleo domestico, la successiva TAV. 3 evidenzia la differenziazione tra i criteri di articolazione adottati nel determinare le fasce di consumo per l'annualità 2015. Ad esempio, con riferimento alla prima fascia, si evidenziano due casi limite: a fronte di un caso in cui la tariffa del I scaglione viene applicata fino a 151 mc (classe di consumo in cui rientra, nel caso in esame, l'83% dei consumi annui fatturati per la quota variabile di acquedotto, dalla gestione in questione), se ne rileva uno in cui la tariffa agevolata viene applicata solo fino al consumo di 21 mc (riguardando il 18% dei volumi annui fatturati, per la quota variabile di acquedotto). In media, la soglia di consumo massimo fatta rientrare nel I scaglione è pari a 90 mc, mentre la soglia inferiore di consumo relativa all'ultimo scaglione è pari a 308 mc (compresa tra un valore minimo di 146 mc e un valore massimo di 402 mc).

4.3 Nella TAV. 4 sono riportati i valori medi delle tariffe per i singoli scaglioni, che passano da 0,37 euro/mc per la prima fascia di consumo (variando tra un minimo

---

<sup>12</sup> Ai fini del calcolo del peso annuale delle singole componenti della bolletta idrica, si considera la spesa per il servizio idrico integrato sostenuta da una utenza tipo domestica residente composta da 3 persone, con un consumo annuo di 150 mc.

di 0,00 euro/mc e un massimo di 0,965 euro/mc) a 2,48 euro/mc per l'ultimo scaglione. I dati riportati suggeriscono una schematica illustrazione sia dell'effetto dovuto alle differenze di costi medi unitari tra fornitori, sia di quello riconducibile alle politiche di differenziazione dei corrispettivi. Con riferimento al primo, si rileva che, in corrispondenza del valore massimo, il corrispettivo agevolato risulta pari a 0,965 euro/mc, ovvero oltre due volte e mezzo la tariffa di eccedenza applicata in corrispondenza della gestione con i valori minimi (pari a 0,360 euro/mc). Riguardo al secondo, si osserva che, in riferimento alle classi di consumo corrispondenti alle eccedenze, i valori dei corrispettivi risultano ancora più differenziati.

- 4.4 I dati messi a disposizione per il medesimo campione di gestori consentono di ricavare informazioni in ordine alla struttura dei consumi per i cinque scaglioni in cui la quota variabile può essere articolata. Per il 2015, al 56% dei consumi domestici residenti viene applicata la tariffa relativa al I scaglione, e al 28% la tariffa associata al II scaglione, mentre il 16% dei consumi si distribuisce tra i tre scaglioni successivi (c.d. "fasce di eccedenza").

**TAV. 3 – Volumi degli scaglioni tariffari del servizio di acquedotto (anno 2015)**

	I scaglione		II scaglione		III scaglione		IV scaglione		V scaglione
	classe di consumo (mc)		classe di consumo (mc)		classe di consumo (mc)		classe di consumo (mc)		classe di consumo (mc)
	da	a	da	a	da	a	da	a	da
Media pond. pop	0	90	91	149	150	217	218	307	308
Max	0	151	152	275	276	301	302	401	402
Min	0	21	22	49	50	97	98	145	146
Volumi (mc)	912.526.749		461.469.860		159.678.356		74.173.058		23.844.815
<i>Incidenza volumi per scaglione</i>	56%		28%		10%		5%		1%
N. Oss. (Bacini tariffari)	199		199		139		130		71
Popolaz. residente (ab.)	30.048.907		30.048.907		29.050.010		26.115.644		17.142.419


**TAV. 4 – Tariffe unitarie degli scaglioni del servizio di acquedotto (anno 2015)**

	Tariffa unitaria (€/mc)				
	I scaglione	II scaglione	III scaglione	IV scaglione	V scaglione
Media pond. pop	0,369	0,681	1,234	1,796	2,484
<i>Max</i>	<i>0,965</i>	<i>1,479</i>	<i>3,010</i>	<i>4,485</i>	<i>5,340</i>
<i>Min</i>	<i>0,000</i>	<i>0,274</i>	<i>0,360</i>	<i>0,360</i>	<i>0,360</i>
Volumi (mc)	912.526.749	461.469.860	159.678.356	74.173.058	23.844.815
<i>Incidenza volumi per scaglione</i>	<i>56%</i>	<i>28%</i>	<i>10%</i>	<i>5%</i>	<i>1%</i>
N. Oss. (Bacini tariffari)	199	199	139	130	71
Popolaz. residente (ab.)	30.048.907	30.048.907	29.050.010	26.115.644	17.142.419

- 4.5 La FIG. 4 fornisce una illustrazione grafica della accentuata progressività (il rapporto tra la tariffa del primo scaglione e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza è, mediamente, di 1:7) sottesa alla definizione della quota variabile del servizio di acquedotto per gli utenti domestici residenti, cui risulta inevitabilmente associata la criticità che si pone con riferimento alle utenze numerose, su cui si riflettono gli impatti distorsivi riconducibili a tariffe unitarie fortemente crescenti rispetto alle classi di consumo.
- 4.6 Come si è anticipato, l'Autorità è orientata a prevedere una quantità minima di consumo agevolato comune su tutto il territorio nazionale, a cui applicare un corrispettivo massimo determinato sulla base del valore del costo unitario. Le rilevanti differenze che sono state sommariamente rappresentate, potrebbero suggerire di rafforzare ulteriormente il criterio equitativo, contenendo le sperequazioni territoriali tra corrispettivi massimi agevolati. Per altro verso, una simile impostazione avrebbe l'effetto di indurre, a parità di quota fissa, gli Enti di governo dell'ambito – al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario – ad introdurre ulteriori differenziazioni nei corrispettivi corrispondenti ai consumi di eccedenza, accentuando ulteriormente la progressività.



**FIG. 4 – Progressività degli scaglioni tariffari (valori medi, anno 2015)**



**Spunti per la consultazione**

**Q11.** *Si condividono gli elementi di criticità esposti con riferimento agli effetti che l'applicazione di tariffe unitarie crescenti al variare degli scaglioni di consumo (come previste nelle attuali struttura tariffarie) avrebbe sulle utenze numerose? Si è a conoscenza di eventuali prassi implementate a livello locale per superare dette criticità?*

Quota variabile per i servizi di fognatura e di depurazione

4.7 Come sopra anticipato, alle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione (TAV. 5), in genere, non risultano applicati degli scaglioni di consumo (come accade in 70 delle 86 gestioni del campione di riferimento). Le tariffe per il servizio di fognatura nel panel selezionato variano da un minimo di 0,04 euro/mc a un massimo di 0,50 euro/mc, con una tariffa media di 0,19 euro/mc. Nel servizio di depurazione il valore medio della tariffa applicata si attesta a 0,50 euro/mc, compreso tra un minimo di 0,15 euro/mc e un massimo di 0,79 euro/mc.

**TAV. 5 – Valori dello scaglione tariffario unico di fognatura e depurazione (anno 2015)**

	Quota variabile Fognatura (€/mc)	Quota variabile Depurazione (€/mc)
Media pond. pop	0,186	0,505
<i>Max</i>	0,504	0,791
<i>Min</i>	0,043	0,150
N. Oss. (Bacini tariffari)	187	
Popolaz. residente (ab.)	27.690.587	

Quota fissa per il servizio idrico integrato, suddivisa per singolo servizio

- 4.8 L'eterogeneità dei corrispettivi emerge anche in relazione alla quantificazione delle quote fisse. Come mostra la TAV. 6, la parte fissa del corrispettivo praticato alle utenze domestiche per il servizio idrico integrato<sup>13</sup> si caratterizza per una elevata variabilità tra i bacini tariffari considerati, presentando - a fronte di un valore medio pari a 16,51 euro/anno - un valore minimo di 0,00 euro/anno e un valore massimo di 98,56 euro/anno.

**TAV. 6 – Valori della quota fissa nel servizio idrico integrato (anno 2015)**

	Quota fissa SII (€/anno)
Media pond. pop	16,512
<i>Max</i>	98,560
<i>Min</i>	0,000
N. Oss. (Bacini tariffari)	156
Popolaz. residente (ab.)	21.824.140

- 4.9 In linea generale, l'Autorità è orientata a prevedere l'applicazione di un criterio recentemente elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, che richiede di commisurare la quota fissa agli "oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno" (Cfr. sentenza Corte di giustizia in Causa C-686/15 cit.). In particolare, si ritiene utile precisare che nell'ambito del corrispettivo fisso siano coperti gli oneri connessi all'attività di misura, di analisi qualitativa e, più in generale, afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti idrici.

<sup>13</sup> Sono stati esclusi dall'analisi i bacini tariffari in cui si rinviene la presenza di una quota fissa differenziata per fasce di consumo.

### Spunti per la consultazione

- Q12.** Di quali oneri riconducibili alla statuizione della sentenza Corte di giustizia in Causa C-686/15 si ritiene sia necessario tener conto ai fini della quantificazione delle quote fisse?
- Q13.** Quali altri oneri risultano attualmente considerati nella determinazione delle quote fisse relative alle attuali strutture dei corrispettivi?
- Q14.** Quale incidenza dovrebbe avere la quota fissa in parola sull'esborso totale sostenuto per il servizio idrico integrato?

### Linee di intervento per il riordino delle tariffe domestiche

- 4.10 Si ritiene utile specificare che, nel campione preso a riferimento per le analisi sopra riportate, si evidenzia la presenza di 2 gestioni che, per il 2015, hanno fatto ricorso alla facoltà di modificare la previgente struttura dei corrispettivi, nel rispetto dei criteri introdotti dall'Autorità con l'articolo 39 del MTI e poi confermati con l'articolo 36 del MTI-2. Alla data di redazione del presente documento, tra le gestioni interessate dai provvedimenti di approvazione tariffaria dell'Autorità, quelle per le quali non sono stati avanzati rilievi sulle proposte di modifica della struttura dell'articolazione tariffaria applicata all'utenza risultano 8 (per gli anni 2014 e 2015) e 2 con riferimento al secondo periodo regolatorio.
- 4.11 Una sintesi dei criteri forniti dall'Autorità per una prima fase di riordino dei corrispettivi è rinvenibile nel *Box 5*.

<b>Box 5 – Facoltà di modificare la previgente struttura tariffaria: criteri e condizioni definiti dall'Autorità con l'art. 39 del MTI e l'art.36 del MTI-2</b>	
<b>Parti del corrispettivo</b>	<b>Criteri introdotti dall'Autorità</b>
<b>Quota fissa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indipendente dal consumo, non modulata per scaglioni e suddivisa per ciascun servizio del SII</li><li>• Dimensionata in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso applicando i consumi rilevati a 2 anni prima</li></ul>
<b>Quota variabile acquedotto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Articolata in scaglioni secondo il seguente schema:<ul style="list-style-type: none"><li>- tariffa agevolata (<i>Ta</i>), da applicarsi alle sole utenze domestiche per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo alla tariffa base (<i>Tb</i>) l'agevolazione (<i>a</i>). Dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata posto pari a 30 metri cubi all'anno per utente domestico;</li><li>- tariffa base (<i>Tb</i>) pari al costo unitario medio, detratto il gettito delle quote fisse;</li><li>- da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, cui applicare tariffe (dette <i>tariffe di eccedenza</i>) unitarie crescenti</li></ul></li></ul>
<b>Quota variabile fognatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni</li></ul>
<b>Quota variabile depurazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni</li></ul>

**Box 5 – Facoltà di modificare la previgente struttura tariffaria: criteri e condizioni definiti dall’Autorità con l’art. 39 del MTI e l’art.36 del MTI-2**

Parti del corrispettivo	Criteri introdotti dall’Autorità
<b>Condizioni introdotte dall’Autorità</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenimento o diminuzione del numero di usi presenti nel bacino tariffario, non è consentito il loro aumento</li><li>• Il gettito tariffario conseguente al cambio di articolazione non deve superare i valori tariffari approvati dall’Autorità</li><li>• Rispetto del vincolo di non variare, a seguito della modifica della struttura dei corrispettivi, il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione</li></ul>	

Sotto-tipologie di utenza domestica

4.12 Al fine di contenere la numerosità delle sotto-tipologie rinvenute anche nell’ambito dell’uso domestico, l’Autorità è orientata a prevedere la presenza di differenti strutture tariffarie per due sole sotto-categorie:

- a) uso domestico residente (che risulta, peraltro la categoria di utenza destinataria delle misure di tutela introdotte dalle recenti disposizioni in materia di tariffa sociale richiamate in precedenza);
- b) uso domestico non residente.

Struttura generale dell’articolazione tariffaria per le utenze domestiche residenti

4.13 Tenuto conto delle articolazioni attualmente applicate, in un’ottica di progressivo riordino dei corrispettivi all’utenza, anche in continuità con quanto già disposto all’art. 39 del MTI e all’art.36 del MTI-2, l’Autorità è orientata a prevedere che i corrispettivi massimi siano articolati alle utenze domestiche residenti secondo la struttura generale rappresentata in TAV. 7.

**TAV. 7 – Struttura generale dell’articolazione tariffaria per uso domestico residente**

Quota variabile acquedotto per utente composto da <i>i</i> componenti			
	€mc	classe di consumo (mc)	
		da	a
Tariffa agevolata	$T_{agev}^a$	0	$q_a$
Tariffa base	$T_{base}^a$	$q_a + 1$	$q_b$
I eccedenza	$T_{ecc1}^a$	$q_b + 1$	$q_{e1}$
II eccedenza	$T_{ecc2}^a$	$q_{e1} + 1$	$q_{e2}$
III eccedenza	$T_{ecc3}^a$	$q_{e2} + 1$	$> (q_{e2} + 1)$
Quota variabile fognatura (€mc)			
Tariffa Fognatura	$Tf^a$		
Quota variabile depurazione (€mc)			
Tariffa Depurazione	$Td^a$		
Quota fissa (€anno)			
quota fissa acquedotto	$QF_{ACQ}^a$		
quota fissa fognatura	$QF_{FOG}^a$		
quota fissa depurazione	$QF_{DEP}^a$		

4.14 Tale struttura considera la possibilità di configurare le classi di consumo sulla base di quantità pro capite, ossia considerando la numerosità dei componenti *i* di ciascuna utenza domestica residente. L’Autorità, peraltro, al fine di promuovere una implementazione efficace e sostenibile della riforma, ritiene necessario tener conto delle eventuali difficoltà che potrebbero emergere, soprattutto in relazione alla disponibilità delle informazioni necessarie, nonché di adeguate risorse gestionali.

**Spunti per la consultazione**

- Q15.** *Si condivide la semplificazione delle categorie per gli usi domestici? Motivare la risposta.*
- Q16.** *Si condivide l’indirizzo di promuovere l’applicazione di una riforma delle articolazione delle tariffe di tipo pro capite oppure, in alternativa, si potrebbero considerare altre modalità che tengano conto di eventuali economie connesse ad utenze con più di un componente? Motivare la risposta.*
- Q17.** *Si condivide la struttura generale proposta dall’Autorità con riferimento all’articolazione dei corrispettivi per gli utenti domestici residenti? Motivare la risposta.*

#### Articolazione della parte variabile del corrispettivo per le utenze domestiche residenti

- 4.15 Assumendo che l'avvio dell'applicazione della nuova riforma inizi nel 2018, si può definire, per ciascun anno  $a = \{2018, 2019\}$ , la seguente identità per la categoria  $u$  degli utenti domestici residenti:

$$\underline{\text{tarif}}_u^a \cdot (\underline{\text{vscal}}_u^{a-2})^T = (T_b^a + Tf^a + Td^a) \cdot mc_u^{a-2} + \text{GettitoCorrFissi}_u^a$$

dove

$\underline{\text{tarif}}_u^a \cdot (\underline{\text{vscal}}_u^{a-2})^T$  è il ricavo da articolazioni applicate alle utenze domestiche residenti;

$T_b^a; Tf^a; Td^a$  sono, rispettivamente, la tariffa base per il servizio di acquedotto e i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione relativi all'utenza domestica residente;

$mc_u^{a-2}$  è il volume fatturato nel corrispondente anno ( $a-2$ );

$\text{GettitoCorrFissi}_u^a$  è la somma dei ricavi complessivi da corrispettivi fissi, sia da quote fisse annuali, che da prestazioni accessorie, sulla base delle variabili di scala ( $a-2$ ).

- 4.16 Nelle more della piena implementazione della disciplina dell'unbundling, che permetterà, a regime, la corretta imputazione delle componenti di costo alle attività che compongono la filiera idrica, la separazione degli oneri da recuperare sulla base dei corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione, non può essere richiesta in termini puntuali. L'Autorità è orientata a prevedere che, in via transitoria, i corrispettivi relativi alle singole attività ( $T_b^a; Tf^a; Td^a$ ) siano calcolati sulla base dei valori assunti dai medesimi negli anni precedenti, aggiornati mediante l'applicazione del moltiplicatore tariffario.

#### **Spunti per la consultazione**

**Q18.** *Si condivide l'orientamento di ancorare ai valori assunti negli anni precedenti la determinazione della tariffa base di acquedotto e dei corrispettivi variabili di fognatura e depurazione?*

- 4.17 La determinazione della tariffa base per il servizio di acquedotto e dei corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione relativi all'utenza domestica residente rappresentano il primo passo nella definizione dell'articolazione dei corrispettivi, a cui segue la fissazione dell'agevolazione per calcolare il corrispettivo massimo agevolato, e delle quote addizionali per eccedenze, necessarie a definire compiutamente il grado di progressività. In particolare, alla luce dei principi, dei criteri e delle finalità di cui al citato d.P.C.M. 13 ottobre 2016, l'Autorità è orientata a valutare due possibili opzioni: una definizione di agevolazioni unicamente ricomprese nella tariffa di

acquedotto e una che si estenda ai corrispettivi di fognatura e di depurazione. Possono rientrare nel primo caso sia una interpretazione che vorrebbe restringere ai soli quantitativi erogati per acquedotto l'applicazione dei corrispettivi agevolati, sia una valutazione che intenda estendere, per la medesima quantità, tali agevolazioni anche alle quantità relative a fognatura e depurazione, ma computandone la decurtazione unicamente nell'ambito del corrispettivo di acquedotto.

4.18 In particolare, con riferimento alla prima opzione, alla luce dei principi, dei criteri e delle finalità di cui al citato d.P.C.M. 13 ottobre 2016, si intende introdurre una struttura della parte variabile del corrispettivo per utenze domestiche residenti articolata per scaglioni secondo il seguente schema :

I. *fascia minima di consumo annuo agevolato*, definita tenuto conto del quantitativo minimo vitale (fissato pari a 50 litri/abitante/giorno, ossia a 18,25 mc/abitante/anno) e prevedendo che:

- per ogni utente domestico residente composto da  $i$  componenti, la *fascia di consumo annuo agevolato* corrisponda all'intervallo che va dal minimo di 0,00 mc/anno a una soglia massima almeno pari a  $18,25*i$  mc/anno;
- alla fascia di consumo annuo agevolato sia applicata una *tariffa agevolata* ( $T_a^a$ ) espressa come:

$$T_a^a = T_b^a - a$$

Quindi la tariffa agevolata è ottenuta sottraendo alla tariffa base ( $T_b^a$ ) l'agevolazione ( $a$ ), prevedendo che l'agevolazione  $a$ : *i*) sia almeno pari al 40% di  $T_b^a$ ; *ii*) possa assumere valore massimo pari alla tariffa base (il che equivale ad ipotizzare una tariffa agevolata pari a 0 euro/mc);

- II. *fascia a tariffa base* ( $T_b^a$ ) pari all'aggiornamento, mediante il moltiplicatore tariffario, di quanto già previsto nelle articolazioni tariffarie vigenti e che, in prospettiva, dovrà riflettere il costo unitario del servizio;
- III. da una a tre fasce di eccedenza, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente di ambito, cui applicare tariffe secondo i criteri specificati nel seguito. Le tariffe di eccedenza ( $T_{ecc1}^a$ ,  $T_{ecc2}^a$  e  $T_{ecc3}^a$ ) sono tra loro crescenti.

4.19 La seconda opzione possibile consiste nel prevedere la medesima *fascia minima di consumo annuo agevolato* (da 0 mc/anno ad un  $18,25*i$  mc/anno) anche nell'ambito dell'articolazione dei corrispettivi variabili di fognatura e depurazione, cui applicare esplicitamente, pertanto, la decurtazione prevista in attuazione della normativa richiamata.

4.20 Nella prima opzione (cui può essere ricondotta la struttura generale indicata in TAV. 7) si propone che soltanto la quota variabile del corrispettivo di acquedotto dell'utenza domestica residente sia articolata sulla base del numero di componenti del nucleo domestico, mentre nella seconda opzione l'intera parte variabile del corrispettivo del servizio idrico integrato per detta tipologia di utenza si configurerebbe come pro capite. Al riguardo appare comunque opportuno ribadire la necessità di valutare compiutamente i costi e le tempistiche relative all'implementazione.

**Spunti per la consultazione**

**Q19.** *Con riferimento alle opzioni prospettate, entrambe con applicazione di criteri pro capite, quali eventuali criticità possono essere segnalate?*

**Q20.** *Quali tempi si riterrebbero congrui per adeguare i sistemi operativi attualmente in uso?*

**Q21.** *Si condivide l'intervallo indicato per la quantificazione dell'agevolazione "a" al fine di individuare la tariffa da applicare alla fascia di consumo annuo agevolato? Motivare la risposta.*

**Q22.** *Si condivide l'impostazione di rimettere agli Enti di governo dell'ambito l'individuazione del numero degli scaglioni cui applicare le tariffe di eccedenza? Motivare la risposta.*

Quota fissa per le utenze domestiche residenti e progressività

4.21 L'Autorità è orientata a prevedere una quantificazione delle quote fisse per singola attività relativa al servizio idrico integrato sulla base degli oneri relativi all'attività di misura, alle analisi qualitative e, più in generale, a quelli afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti idrici. Peraltro, nella valutazione complessiva dell'efficacia di una articolazione tariffaria, la determinazione di tali quote può tener conto dell'esigenza di prevedere un bilanciamento efficiente tra la quota di ricavi da corrispettivi variabili e quella relativa alla parte fissa, ovvero riferibile a:

Quota fissa (€/anno)	
quota fissa acquedotto	$QF_{ACQ}^a$
quota fissa fognatura	$QF_{FOG}^a$
quota fissa depurazione	$QF_{DEP}^a$

4.22 L'Autorità ha già adottato una valorizzazione di tale bilanciamento efficiente, ipotizzando che il gettito per servizio da quota fissa non potesse eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso.

4.23 L'Autorità ha rilevato casi in cui la modifica delle esistenti articolazioni delle tariffe veniva dettata dall'esigenza di tener conto, a fronte di una stabile contrazione dei volumi domandati, anche di una loro diversa ripartizione tra classi di consumo e categorie di utenza, al fine di preservare un appropriato



collegamento con l'insieme di oneri ammesso a copertura. In talune circostanze, piuttosto che accentuare forme di progressività dei corrispettivi già pronunciate, con il rischio connesso di aggravare possibili e ingiustificate penalizzazioni nei confronti di utenze numerose, è risultata preferibile la scelta di rivedere la valorizzazione della quota fissa (interpretando, per analogia e in senso estensivo, l'esigenza di coprire oneri connessi alla sicurezza degli approvvigionamenti). In linea generale, l'Autorità è orientata a valutare positivamente delle modalità di bilanciamento tra quote fisse e variabili che tengano conto dell'evoluzione dei consumi, nonché della eventuale relazione tra i medesimi e i corrispettivi applicati, e dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con particolare riguardo alla necessità di contenere gli oneri la cui copertura è rinviata alle annualità successive.

#### **Spunti per la consultazione**

- Q23.** *Si ritiene congruo il dimensionamento della quota fissa prospettata? Motivare la risposta.*
- Q24.** *Si condivide l'orientamento di valutare congiuntamente la determinazione della quota fissa con il grado di progressività dei corrispettivi variabili? Motivare la risposta.*

## **5 Corrispettivi applicati alle utenze non domestiche**

### ***Tipologie di utenze nelle attuali strutture dei corrispettivi***

- 5.1 I criteri di articolazione tariffaria rinvenibili nei provvedimenti del Comitato Interministeriale dei Prezzi negli anni '70 non fornivano specifica indicazione delle categorie di utilizzatori cui applicare tariffe differenziate. La più volte ribadita eterogeneità delle attuali strutture tariffarie viene confermata anche dalle risultanze delle analisi condotte sui corrispettivi per le utenze non domestiche. I bacini tariffari esaminati risultano, infatti, caratterizzati da una molteplicità di tipologie di usi non domestici: a fronte di talune categorie nelle quali l'Autorità - nell'ambito delle varie raccolte date che si sono succedute a partire dal 2012 - ha richiesto di ricondurre detti usi, è stata esplicitata dai soggetti competenti la presenza di una pluralità di sotto-tipologie tesa, talvolta, ad intercettare particolari specificità che si riferiscono ad un numero di utenze molto contenuto (si veda al riguardo la successiva TAV. 8). Ad una diffusa capacità di classificazione delle sotto-tipologie effettivamente applicate nella pertinente categoria definita dall'Autorità, non è stata associata una analoga efficacia nella semplificazione e nella riduzione delle medesime.

**TAV. 8 – Eterogeneità delle categorie di usi non domestici cui applicare corrispettivi differenziati**

Categoria di utenza non domestica individuata da AEEGSI	Numero di sotto-tipologie indicata dal campione di riferimento
Uso agricolo	76
Uso allevamento animali	68
Uso artigianale	21
Uso commerciale	31
Uso industriale	63
Usi diversi	119
Altri usi*	496
Bocche antincendio	25
<b>Totale</b>	<b>899</b>

\* La categoria "Altri usi" può ricomprendere le tipologie "Uso artigianale", "Uso commerciale" e "Uso industriale", qualora abbiano la medesima struttura e lo stesso livello tariffario.

- 5.2 Con riferimento ad alcuni casi studio, interessando 6 gestori (che erogano il servizio su un territorio in cui risiedono 10.681.371 abitanti), è stato condotto un approfondimento sulle tariffe binomie (distinte in quota fissa e quota variabile) applicate a tre raggruppamenti di tipologie di utenze non domestiche:
- uso agricolo e zootecnico (sul cui gettito tariffario, la quota fissa ha un peso del 4,31%, mentre l'incidenza della quota variabile è pari a al 78,61% per l'acquedotto, al 12,57% per la fognatura e al 4,51% per la depurazione);
  - uso artigianale, commerciale e industriale (sul cui gettito tariffario, la quota fissa ha un peso del 6,49%, mentre l'incidenza della quota variabile è pari a al 60,64% per l'acquedotto, al 20,49% per la fognatura e al 12,38% per la depurazione);
  - uso pubblico (sul cui gettito tariffario, la quota fissa ha un peso del 6,95%, mentre l'incidenza della quota variabile è pari a al 71,63% per l'acquedotto, al 14,71% per la fognatura e al 6,72% per la depurazione).
- 5.3 Come rappresentato nella successiva TAV. 9, per le categorie d'uso sopra riportate, le strutture tariffarie considerate prevedono una quota variabile del servizio di acquedotto articolata per scaglioni di consumo: l'uso "artigianale, commerciale, industriale" è quello che vede applicata ai primi tre scaglioni di consumo la tariffa unitaria più elevata (pari rispettivamente a 1,2 euro/mc, 1,7 euro/mc e 2,6 euro/mc), mentre, il consumo ricompreso nell'ultima fascia di eccedenza risulta più costoso per l'uso "agricolo e zootecnico" (con tariffa unitaria di 5,5 euro/mc).
- 5.4 Sebbene non si rinvenivano differenze di entità significativa nelle tariffe unitarie di fognatura e depurazione, la quota fissa risulta più elevata per l'uso

“artigianale, commerciale, industriale” (pari a 63 euro/anno), rispetto ai 25 euro/anno dell’“uso agricolo e zootecnico” e ai 36 euro/anno dell’“uso pubblico” (v. TAV. 10).

**TAV. 9 – Quota variabile di acquedotto per taluni usi non domestici (anno 2015)**

Tipologia d'uso		Quota variabile Acquedotto			
		I scaglione	II scaglione	III scaglione	IV scaglione
Uso agricolo e zootecnico	Tariffa unitaria media (€/mc)	0,5729	1,1083	1,1735	5,4972
	Volumi (mc),	2.853.097	758.061	423.254	4.626
	N. Gestori casi studio		4		
Uso artigianale, commerciale, industriale	Tariffa unitaria media (€/mc)	1,2131	1,7496	2,5946	2,8258
	Volumi (mc)	57.545.903	22.713.232	2.198.738	3.125.957
	N. Gestori casi studio		6		
Uso pubblico	Tariffa unitaria media (€/mc)	0,8763	1,4017	2,1406	2,6551
	Volumi (mc)	32.639.731	4.960.215	968.871	3.752.352
	N. Gestori casi studio		6		

**TAV. 10 – Quota variabile di fognatura e depurazione e quota fissa per taluni usi non domestici (anno 2015)**

Tipologia d'uso	Quota variabile Fognatura	Quota variabile Depurazione	Quota fissa SII
	€/mc	€/mc	€/anno
Uso agricolo e zootecnico	0,317	0,655	25
Uso artigianale, commerciale, industriale	0,3885	0,6887	63
Uso pubblico	0,3266	0,6966	36

**Spunti per la consultazione**

**Q25.** Con riferimento alle singole realtà territoriali, quali sono le specifiche criticità per il superamento delle quali è stata prevista un’articolazioni ad hoc, anche se applicabile ad un numero di utenze non domestiche molto contenuto?

***Linee di intervento per l'armonizzazione delle articolazioni tariffarie per usi non domestici***

- 5.5 Tenuto conto del criterio di “*differenziazione dell’uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>*”, che la disciplina nazionale – in recepimento degli indirizzi eurounitari – prevede ai fini dell’articolazione dei corrispettivi all’utenza, l’Autorità, pur mantenendo la distinzione tra le varie categorie di usi, è orientata a razionalizzare e riordinare le tipologie di utenza non domestica contemplate nelle strutture tariffarie attualmente in uso.
- 5.6 Al riguardo può essere utile rammentare l’art. 119 del d.lgs. 152/2006 nel quale il legislatore richiama quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE in materia di politiche di prezzi basate sull’“*adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura*”.
- 5.7 Si propone nel seguito una ipotesi di categorie alle quali ricondurre le diverse tipologie di utenze non domestiche, con riferimento alle quali ogni gestore specificherà i corrispettivi alle medesime applicati:
- Uso industriale;
  - Uso artigianale e commerciale;
  - Uso agricolo e zootecnico;
  - Uso pubblico non disalimentabile;
  - Uso pubblico disalimentabile;
  - Uso misto (ossia utenza aggregata con uso sia domestico sia artigianale e commerciale/industriale);
  - Altri usi non potabili (bocche antincendio, ecc..).

**Spunti per la consultazione**

- Q26.** *Si condivide la tipizzazione delle categorie alle quali ricondurre le diverse tipologie di utenze non domestiche? Motivare la risposta.*
- Q27.** *Quali usi si ritiene possano essere ricompresi in “Altri usi non potabili”?*